

▼ B

## ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale deve essere determinato applicando congiuntamente i codici NC, i codici TARIC (se del caso) e la designazione corrispondente.

## Contingenti tariffari nel settore dei cereali

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6703</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra <sup>(1)</sup> , concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio <sup>(2)</sup> (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Avena: 1004
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
▼ <u>M15</u>	
<b>Quantitativo</b>	7 700 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 7 700 000 kg di peso netto
▼ <u>B</u>	
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0138</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 <sup>(3)</sup> , concluso con decisione 2003/253/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>  Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 <sup>(5)</sup> , concluso con decisione 2003/254/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Orzo: 1003 10 00 1003 90 00
<b>Codici TARIC</b>	—

▼ M9

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

▼ B

<b>Quantitativo</b>	► <b>M3</b> 307 105 000 kg ◀
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	16 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6707</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

<sup>(3)</sup> GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 38.

<sup>(4)</sup> Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36).

<sup>(5)</sup> GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 41.

<sup>(6)</sup> Decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40).

**▼B**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	<p>Semole e semolini di orzo: ex 1103 19 20 (v. Codici TARIC)</p> <p>Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo): 1103 19 90</p> <p>Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo): 1103 20 90</p> <p>Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi: 1104 19 10</p> <p>Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi: 1104 19 50</p> <p>Cereali di orzo schiacciati: 1104 19 61</p> <p>Fiocchi di orzo: 1104 19 69</p> <p>Cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco: 1104 29 04 1104 29 05 1104 29 08 ex 1104 29 17 (v. Codici TARIC) ex 1104 29 30 (v. Codici TARIC) 1104 29 51 1104 29 59 1104 29 81 1104 29 89</p> <p>Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: 1104 30</p>
<b>Codici TARIC</b>	1103 19 20 10 1104 29 17 90 1104 29 30 90
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>▼M15</b>	
<b>Quantitativo</b>	33 200 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 33 200 000 kg di peso netto
<b>▼B</b>	
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6708</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Malto, anche torrefatto: 1107  Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco: 1109
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

**▼ M15**

<b>Quantitativo</b>	17 500 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 17 500 000 kg di peso netto
---------------------	---

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6709</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Amido di frumento (grano): 1108 11  Amido di granturco: 1108 12  Fecola di patate: 1108 13
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

**▼ M15**

<b>Quantitativo</b>	24 400 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 24 400 000 kg di peso netto
---------------------	---

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili

▼ **B**

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **M15**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6711</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellet, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione dei cereali: 2302 10 90 2302 30 90 2302 40 90 Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso: 2303 10 11
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	85 000 000 kg Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 85 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabili
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6719</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

▼ **M15**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	<p>yogurt avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 70 %:</p> <p>0403 20 49 36</p> <p>Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %:</p> <p>ex 1704 90 99 (per un tenore di zuccheri <math>\geq</math> 70 %) (cfr. codici TARIC)</p> <p>Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 %:</p> <p>1806 10 30</p> <p>1806 10 90</p> <p>Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70 %:</p> <p>ex 1806 20 95 (per un tenore di zuccheri <math>\geq</math> 70 %) (cfr. codici TARIC)</p> <p>Preparazioni a base di caffè, tè o mate:</p> <p>2101 12 98</p> <p>2101 20 98</p> <p>Isoglucosio, glucosio, maltodestrina e sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:</p> <p>2106 90 30</p> <p>2106 90 55</p> <p>2106 90 59</p> <p>Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %:</p> <p>3302 10 29</p>
<b>Codici TARIC</b>	<p>0403 20 49 36</p> <p>1704 90 99 91</p> <p>1704 90 99 99</p> <p>1806 20 95 92</p> <p>1806 20 95 99</p>
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	<p>7 500 000 kg di peso netto</p> <p>Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 7 500 000 kg di peso netto</p>
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili

▼ **M15**

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabili
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6733</b> Applicabile solo dal 29 ottobre al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Farine di frumento (grano) tenero, di frumento segalato, di spelta, di granturco, di orzo e altre 1101 00 15 1101 00 90 1102 20 10 1102 20 90 1102 90 10 1102 90 90
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 30 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 29 ottobre al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabili
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6734</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

▼ **M15**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina Semole e semolini di frumento (grano) tenero e spelta Agglomerati in forma di pellets, di frumento (grano) 1001 99 00 1103 11 90 1103 20 60
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 1 300 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabili
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6735</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Orzo non destinato alla semina Agglomerati in forma di pellets, di orzo 1003 90 00, ex 1103 20 25
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 450 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili

▼ **M15**

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabili
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6736</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Granturco, diverso dal granturco da seme Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets, di granturco Cereali lavorati di granturco 1005 90 00 1103 13 10 1103 13 90 1103 20 40 1104 23 40 1104 23 98
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 1 000 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabili
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

## ▼B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0090</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 <sup>(7)</sup> , concluso con decisione 2006/333/CE del Consiglio <sup>(8)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Glutine di granturco: ex 2303 10 11 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	2303 10 11 10
<b>Origine</b>	Stati Uniti d'America
<b>Quantitativo</b>	10 000 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Certificato di Origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447  ► <b>M12</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, l'ELAN1L-TCDOC rilasciato dalle autorità competenti a norma dell'articolo 15 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, conformemente agli obblighi di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. ◀
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	16 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0124</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT <sup>(9)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano: 0714 20 90  Come definite all'articolo 7 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cina
<b>Quantitativo</b>	252 641 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Certificato di Origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447  ► <b>M12</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, l'ELAN1L-TCDOC rilasciato dalle autorità competenti a norma dell'articolo 15 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, conformemente agli obblighi di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. ◀

<sup>(7)</sup> GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

<sup>(8)</sup> Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13).

<sup>(9)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

▼ **B**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0125</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia sulle consultazioni concernenti il riso a norma dell'articolo XXIII del GATT <sup>(10)</sup> , concluso con decisione 96/317/CE del Consiglio <sup>(11)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Fecola di manioca: 1108 14 00
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Thailandia
<b>Quantitativo</b>	10 000 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Certificato di Origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 <b>►M12</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, l'ELANIL-TCDOC rilasciato dalle autorità competenti a norma dell'articolo 15 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, conformemente agli obblighi di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. ◀
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Dazio pari al dazio della nazione più favorita (NPF) in vigore diminuito di 100 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<sup>(10)</sup> GU L 122 del 22.5.1996, pag. 16.<sup>(11)</sup> Decisione del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15).

▼ M4

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0126</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (*), concluso con decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio (**).
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Manioca, igname ( <i>Dioscorea</i> spp.), colocasia ( <i>Colocasia</i> spp.), malanga ( <i>Xanthosoma</i> spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido Ex 0714 10 00 (cfr. codici TARIC) come definiti all'articolo 7 del presente regolamento 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20
<b>Codici TARIC</b>	0714 10 00 10 0714 10 00 99
<b>Origine</b>	Indonesia
<b>Quantitativo</b>	165 000 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ► <b>M12</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, l'ELAN1L-TCDOC rilasciato dalle autorità competenti a norma dell'articolo 15 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, conformemente agli obblighi di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. ◀
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	6 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

(\*) GU L 260 del 21.7.2021, pag. 3.

(\*\*) Decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 260 del 21.7.2021, pag. 1).

## ▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0127</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Manioca, igname ( <i>Dioscorea</i> spp.), colocasia ( <i>Colocasia</i> spp.), malanga ( <i>Xanthosoma</i> spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: ex 0714 10 00 (v. Codici TARIC) come definiti all'articolo 7 del presente regolamento 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20
<b>Codici TARIC</b>	0714 10 00 10 0714 10 00 99
<b>Origine</b>	Cina
<b>Quantitativo</b>	275 805 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Certificato di Origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ► <b>M12</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, l'ELAN1L-TCDOC rilasciato dalle autorità competenti a norma dell'articolo 15 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, conformemente agli obblighi di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. ◀
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	6 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0128</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Manioca, igname ( <i>Dioscorea</i> spp.), colocasia ( <i>Colocasia</i> spp.), malanga ( <i>Xanthosoma</i> spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: ex 0714 10 00 (v. Codici TARIC) come definiti all'articolo 7 del presente regolamento 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20

**▼B**

<b>Codici TARIC</b>	0714 10 00 10 0714 10 00 99
---------------------	--------------------------------

**▼M13**

<b>Origine</b>	Paesi terzi membri dell'OMC, ad esclusione della Cina, dell'Indonesia, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito
----------------	---

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	124 552 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	6 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0129</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Manioca, igname ( <i>Dioscorea</i> spp.), colocasia ( <i>Colocasia</i> spp.), malanga ( <i>Xanthosoma</i> spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: ex 0714 10 00 (v. Codici TARIC) come definiti all'articolo 7 del presente regolamento 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20
<b>Codici TARIC</b>	0714 10 00 10 0714 10 00 99

**▼M13**

<b>Origine</b>	Paesi terzi non membri dell'OMC, ad esclusione della Bielorussia
----------------	--

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	30 000 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

**▼ B**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	6 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0130</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Manioca, igname ( <i>Dioscorea</i> spp.), colocasia ( <i>Colocasia</i> spp.), malanga ( <i>Xanthosoma</i> spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: ex 0714 10 00 (v. Codici TARIC) ex 0714 30 00 (v. Codici TARIC) ex 0714 40 00 (v. Codici TARIC) ex 0714 50 00 (v. Codici TARIC) ex 0714 90 20 (v. Codici TARIC) Come definiti all'articolo 7 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	0714 10 00 10 0714 30 00 10 0714 40 00 10 0714 50 00 10 0714 90 20 10

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Paesi terzi non membri dell'OMC, ad esclusione della Bielorussia
----------------	--

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	1 691 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	6 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0131</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano: 0714 20 90  Come definite all'articolo 7 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Cina, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	4 985 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0132</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Fecola di manioca: 1108 14 00
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	8 290 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

**▼B**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Dazio pari al dazio della nazione più favorita (NPF) in vigore diminuito di 100 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0135</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Fecola di manioca: 1108 14 00
<b>Codici TARIC</b>	-

**▼M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	500 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Dazio pari al dazio della nazione più favorita (NPF) in vigore diminuito di 100 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2903</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) <sup>(12)</sup>

<sup>(12)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

▼ B

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %: ex 2309 90 31 (v. Codici TARIC)
	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %: ex 2309 90 41 (v. Codici TARIC)

<b>Codici TARIC</b>	2309 90 31 11 2309 90 31 14 2309 90 41 41 2309 90 41 49
---------------------	--

▼ M9

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

▼ B

<b>Quantitativo</b>	100 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2905</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) <sup>(13)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %: ex 2309 90 31 (v. Codici TARIC)
	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %: ex 2309 90 41 (v. Codici TARIC)

<sup>(13)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

**▼ B**

<b>Codici TARIC</b>	2309 90 31 11 2309 90 31 14 2309 90 31 17 2309 90 31 19 2309 90 41 41 2309 90 41 49 2309 90 41 51 2309 90 41 59
---------------------	--

**▼ M9**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	20 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0071</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Miglio: 1008 21 00 1008 29 00
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M9**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	888 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

**▼ B**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	7 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0072</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Crusche, staccature ed altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso: 2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M9**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	458 068 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per i codici NC 2302 30 10 e 2302 40 10: 30,60 EUR per 1 000 kg Per i codici NC 2302 30 90 e 2302 40 90: 62,25 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0073</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51

**▼ B**

Codici TARIC	—
--------------	---

**▼ M9**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ M6**

Quantitativo	2 800 000 kg di peso netto
--------------	----------------------------

**▼ B**

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
---------------------	-------------------------------

Sottoperiodi contingenti	Non applicabili
--------------------------	-----------------

Prova di Origine	Non applicabile
------------------	-----------------

Dazio doganale applicabile al contingente	7 % ad valorem
---	----------------

Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
---	-----------------

Condizioni specifiche	Non applicabili
-----------------------	-----------------

Numero d'ordine	<b>09.0074</b>
-----------------	----------------

Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
--------------------------	---

Designazione dei prodotti e codici NC	Fumento (grano) duro con tenore in grani vitrei pari o superiore al 73 %: ex 1001 19 00 (v. Codici TARIC)
---------------------------------------	--

Codici TARIC	1001 19 00 12 1001 19 00 18
--------------	--------------------------------

**▼ M9**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ B**

Quantitativo	50 000 000 kg di peso netto
--------------	-----------------------------

Periodo contingente	Dal 1° luglio al 30 giugno
---------------------	----------------------------

Sottoperiodi contingenti	Non applicabili
--------------------------	-----------------

Prova di Origine	Non applicabile
------------------	-----------------

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
---	-------

Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	5 EUR per 1 000 kg  Se del caso, una cauzione aggiuntiva conformemente all'articolo 11 del presente regolamento
---	---

Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 11 del presente regolamento
-----------------------	--

▼ **B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0075</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

**Parte A. Descrizione dei prodotti, codici NC e requisiti di qualità**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Frumento (grano) duro e frumento (grano) tenero di qualità minima che soddisfa i requisiti di qualità seguenti ex 1001 19 00 (v. Codici TARIC) ex 1001 99 00 (v. Codici TARIC)	
<b>Requisiti di qualità</b>	Tipo di frumento	
	Frumento (grano) duro	Frumento (grano) tenero
	Codice NC 1001 19 00	Codice NC 1001 99 00
Peso specifico in kg/hl superiore o uguale a	80	78
Chicchi bianconati	massimo 20,0 %	—
Elementi che non sono chicchi di frumento (grano) di qualità perfetta, di cui:	massimo 10,0 %	massimo 10,0 %
- chicchi spezzati e/o striminziti	massimo 7,0 %	massimo 7,0 %
- chicchi attaccati da parassiti	massimo 2,0 %	massimo 2,0 %
- chicchi colpiti da fusariosi e/o volpati	massimo 5,0 %	—
- chicchi germinati	massimo 0,5 %	massimo 0,5 %
Impurità varie (Schwarzbesatz)	massimo 1,0 %	massimo 1,0 %
Tempo di caduta (Hagberg)	minimo 250	minimo 230
Tenore di proteine (a 13,5 % di umidità)	—	minimo 14,6 %

**Parte B. Codici TARIC, Origine, quantitativo, periodo contingentale, sottoperiodi contingentali, prova di Origine, dazio doganale applicabile al contingente, cauzione e condizioni specifiche**

<b>Codici TARIC</b>	1001 19 00 12 1001 99 00 13
<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
<b>Quantitativo</b>	300 000 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

▼ **M9**▼ **B**

**▼B**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	5 EUR per 1 000 kg Se del caso, una cauzione aggiuntiva conformemente all'articolo 11 del presente regolamento
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 11 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0076</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, concluso con decisione 2006/333/CE del Consiglio  Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(14)</sup> , concluso con decisione 2007/444/CE del Consiglio <sup>(15)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio: ex 1003 90 00 (v. Codici TARIC)  «semi danneggiati» e «semi di orzo sano, leale e mercantile» come definiti all'articolo 8 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	1003 90 00 20

**▼M9**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	20 789 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

<sup>(14)</sup> GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.

<sup>(15)</sup> Decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53).

## ▼ B

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	8 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	85 EUR per 1 000 kg. Se l'orzo da birra è accompagnato da un certificato di conformità rilasciato dal <i>Federal Grain Inspection Service</i> (FGIS) degli Stati Uniti, conformemente all'articolo 9 del presente regolamento: 10 EUR per 1 000 kg
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 9 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0779</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia su taluni prodotti agricoli <sup>(16)</sup> , concluso con decisione 95/582/CE del Consiglio <sup>(17)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Alimenti per pesci: ex 2309 90 31 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	2309 90 31 30
<b>Origine</b>	Norvegia
<b>Quantitativo</b>	1 177 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Prova di Origine, conformemente all'articolo 10 del presente regolamento
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 10 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0689</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra <sup>(18)</sup> , concluso con decisione 97/126/CE del Consiglio <sup>(19)</sup>  Decisione n. 1/2020 del comitato misto CE/isole Færøer, del 27 luglio 2020, recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra [2020/1162] <sup>(20)</sup>

<sup>(16)</sup> GU L 327 del 30.12.1995, pag. 21.

<sup>(17)</sup> Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli (GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17).

<sup>(18)</sup> GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

<sup>(19)</sup> Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).

<sup>(20)</sup> GU L 257 del 6.8.2020, pag. 36.

**▼ B**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Alimenti per pesci: ex 2309 90 10 (v. Codici TARIC) ex 2309 90 31 (v. Codici TARIC) ex 2309 90 41 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	2309 90 10 21 2309 90 10 81 2309 90 31 30 2309 90 41 20
<b>Origine</b>	Isole Fær Øer
<b>Quantitativo</b>	20 000 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Prova di Origine, conformemente all'articolo 10 del presente regolamento
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0089</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: 2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>▼ M13</b>	
<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
<b>▼ M6</b>	
<b>Quantitativo</b>	1 732 000 kg di peso netto
<b>▼ B</b>	
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

**▼ B**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	7 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0070</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 2309 90 96
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M9**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ M6**

<b>Quantitativo</b>	2 700 000 kg di peso netto
---------------------	----------------------------

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	7 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0043</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)

**▼ B**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Cereali di avena altrimenti lavorati: 1104 22 95
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	231 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ M10**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1949</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Amido e i prodotti derivati 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1108 14 00, 1108 19 10, 1108 19 90, 1109 00 00, 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, 2905 44 99, 3505 10 10, 3505 10 90, 3824 60 11, 3824 60 19, 3824 60 91 e 3824 60 99
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 300 000 kg 2026 e anni successivi: 300 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **M10**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1955</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Cereali trasformati 1104
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 2 100 000 kg 2026: 2 150 000 kg 2027: 2 200 000 kg Il contingente tariffario cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028.
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **B****Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dello zucchero**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6705</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

▼ **M15**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti: 1702 20 10 Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 1702 30 1702 40 Fruttosio chimicamente puro: 1702 50 00 Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 1702 60 Maltosio chimicamente puro: 1702 90 10 Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: 1702 90 30
--	--

▼ M15

	<p>Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:</p> <p>1702 90 50</p> <p>Zuccheri e melassi, caramellati:</p> <p>1702 90 71</p> <p>7 029 075</p> <p>1702 90 79</p> <p>Sciroppo di inulina:</p> <p>1702 90 80</p> <p>Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:</p> <p>1702 90 95</p>
--	--

▼ B

<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

▼ M15

<b>Quantitativo</b>	<p>30 000 000 kg di peso netto</p> <p>Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 30 000 000 kg di peso netto</p>
---------------------	--

▼ B

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ M15

\_\_\_\_\_

▼ **M10**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1956</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Prodotti ad elevato contenuto di zucchero 0403 20 49, 1702 30 10, 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 10, 1702 40 90, 1702 50 00, 1702 60 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 30, 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95, 1901 90 95, 1901 90 99, 2006 00 31, 2006 00 38, 2007 91 10, 2101 12 98, 2101 20 98, ex 2106 90 98 e 3302 10 29. Dal 2024 al 2030 anche 1702 90 50, 1702 90 71, 1702 90 75, 1702 90 79, 1702 90 80, 1702 90 95, 2106 90 30, 2106 90 55 e 2106 90 59
<b>Codici TARIC</b>	2106 90 98 26, 2106 90 98 34, 2106 90 98 53, 2106 90 98 60, 2106 90 98 69
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 1 000 000 kg 2026 e anni successivi: 1 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **B****Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofruttilicoli**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6718</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

**▼ B**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Granturco dolce: 0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

**▼ M15**

<b>Quantitativo</b>	2 250 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 250 000 kg di peso netto
---------------------	---

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ M8**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.7904</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	<b>Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio</b> , del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Granturco dolce 0710 40 00 2005 80
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Quantitativo</b>	2024 quantitativo proporzionale di 800 000 kg 2025 e anni successivi 800 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Richiesta di trattamento preferenziale a norma del capo 3, articolo 3.16, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ M10

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1953</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Mais dolce 2001 90 30, 2004 90 10 e 2005 80 00
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 800 000 kg 2026 e anni successivi: 800 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ B**Contingenti tariffari nel settore del riso**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0083</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Risone: 1006 10

**▼ B**

<b>Codici TARIC</b>	—
---------------------	---

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ M6**

<b>Quantitativo</b>	7 000 kg
---------------------	----------

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
----------------------------	-------------------------------

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
---------------------------------	-----------------

<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
-------------------------	-----------------

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	15 % ad valorem
--	-----------------

<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
--	-----------------

<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
------------------------------	-----------------

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0139</b>
------------------------	----------------

<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
---------------------------------	---

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Rotture di riso per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00: ex 1006 40 00 (v. Codici TARIC)
--	---

<b>Codici TARIC</b>	1006 40 00 10
---------------------	---------------

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	1 000 000 kg
---------------------	--------------

**▼B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Un importo pari al dazio della nazione più favorita (NPF) per le rotture di riso di cui al codice TARIC 1006 40 00 10
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 12 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0140</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Rotture di riso: 1006 40
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Guyana
<b>Quantitativo</b>	10 308 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

**▼ B**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Riduzione del 30,77 % del dazio della nazione più favorita (NPF) di 65 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ M12**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0141</b> – Riso semigreggio <b>09.0165</b> – Risone <b>09.0166</b> – Riso lavorato (a grani medi o a grani lunghi) <b>09.0167</b> – Riso lavorato (a grani tondi) <b>09.0170</b> – Riso lavorato (altro riso) <b>09.0168</b> – Riso semilavorato (a grani medi o a grani lunghi) <b>09.0169</b> – Riso semilavorato (a grani tondi) <b>09.0171</b> – Riso semilavorato (altro riso)
------------------------	--

**▼ M2**

<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
---------------------------------	---

**▼ M12**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Riso semigreggio: 1006 20 Risone: 1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 Riso lavorato (a grani medi o a grani lunghi): 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 Riso lavorato (a grani tondi): 1006 30 61 1006 30 92 Riso lavorato (altro riso): 1006 30 69 1006 30 99 Riso semilavorato (a grani medi o a grani lunghi): 1006 30 23 1006 30 25
--	--

▼ M12

	<p>1006 30 27</p> <p>1006 30 44</p> <p>1006 30 46</p> <p>1006 30 48</p> <p>Riso semilavorato (a grani tondi):</p> <p>1006 30 21</p> <p>1006 30 42</p> <p>Riso semilavorato (altro riso):</p> <p>1006 30 29</p> <p>1006 30 49</p>
▼ <u>M2</u>	
<b>Codici TARIC</b>	-
<b>Origine</b>	Bangladesh
<b>Quantitativo</b>	Equivalente a 4 000 000 kg di riso semigreggio
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabile
<b>Prova di origine</b>	<p>Certificato di origine, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento</p> <p>► <b>M12</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, l'ELANIL-TCDOC rilasciato dalle autorità competenti a norma dell'articolo 15 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, conformemente agli obblighi di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. ◀</p>
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	<p>Per i codici CN 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 e 1006 10 79: dazi stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR</p> <p>Per il codice NC 1006 20: dazio stabilito a norma dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR;</p> <p>Per il codice NC 1006 30: dazio stabilito a norma all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un ulteriore importo fisso di 6,52 EUR.</p>
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento

**▼B****Contingente tariffario nel settore dello zucchero**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6704</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>▼<u>M15</u></b>	
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Zuccheri di barbabietola, greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti: 1701 12 Zuccheri diversi dallo zucchero greggio: 1701 91, 1701 99
<b>▼<u>B</u></b>	
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>▼<u>M15</u></b>	
<b>Quantitativo</b>	100 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 100 000 000 kg di peso netto
<b>▼<u>B</u></b>	
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ B

## Contingenti tariffari nel settore dei prodotti ortofrutticoli

▼ M14▼ B

Numero d'ordine	09.6802
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Uve da tavola, fresche: 0806 10 10
Codici TARIC	—
Origine	Moldova

▼ M14

Quantitativo	40 000 000 kg di peso netto
--------------	-----------------------------

▼ B

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	09.6803
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Mele, fresche (escluse le mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre): 0808 10 80
Codici TARIC	—
Origine	Moldova

▼ M14

Quantitativo	50 000 000 kg di peso netto
--------------	-----------------------------

▼ B

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Non applicabili

**▼ B**

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6804</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Prugne, fresche: 0809 40 05
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Moldova

**▼ M14**

<b>Quantitativo</b>	61 000 000 kg di peso netto
---------------------	-----------------------------

**▼ B**

<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6806</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide): 0809 29 00
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Moldova

**▼ M14**

<b>Quantitativo</b>	4 500 000 kg di peso netto
---------------------	----------------------------

**▼ B**

<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili

▼ B

Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	<b>09.6820</b>
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia <sup>(23)</sup> , dall'altra, concluso con decisione n. 2014/494/UE del Consiglio <sup>(24)</sup>
Designazione dei prodotti e codici NC	Agli, freschi o refrigerati: 0703 20 00
Codici TARIC	—
Origine	Georgia
Quantitativo	220 000 kg di peso netto
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	<b>09.6702</b>
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Agli, freschi o refrigerati: 0703 20 00
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina

▼ M15

Quantitativo	750 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 750 000 kg di peso netto
--------------	---

▼ B

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
---------------------	-------------------------------

<sup>(23)</sup> GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

<sup>(24)</sup> Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

**▼ B**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0056</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carote e navoni, freschi o refrigerati: 0706 10 00
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ M6**

<b>Quantitativo</b>	1 244 000 kg
---------------------	--------------

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	7 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0057</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Peperoni, freschi o refrigerati: 0709 60 10

**▼ B**

Codici TARIC	—
--------------	---

**▼ M13**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ B**

Quantitativo	500 000 kg
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	1,5 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	<b>09.0041</b>
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare: 0802 11 90 0802 12 90
Codici TARIC	—

**▼ M13**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ M6**

Quantitativo	86 223 000 kg
--------------	---------------

**▼ B**

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	2 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

**▼B**

Numero d'ordine	<b>09.0039</b>
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Limoni ( <i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i> ) 0805 50 10
Codici TARIC	—

**▼M13**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼B**

Quantitativo	8 156 000 kg
Periodo contingentale	Dal 15 gennaio al 14 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	6 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	<b>09.0058</b>
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Albicocche, fresche: 0809 10 00
Codici TARIC	—

**▼M13**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼B**

Quantitativo	74 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1° agosto al 31 maggio
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	10 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

**▼ B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0094</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Pomodori, freschi o refrigerati: 0702 00 00
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ M6**

<b>Quantitativo</b>	472 000 kg
---------------------	------------

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 15 maggio al 31 ottobre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	12 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0059</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Cetrioli, freschi o refrigerati: 0707 00 05
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ M6**

<b>Quantitativo</b>	647 000 kg
---------------------	------------

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° novembre al 15 maggio
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

**▼ B**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	2,5 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0060</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Uve da tavola, fresche: ex 0806 10 10 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	0806 10 10 90

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	885 000 kg
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 21 luglio al 31 ottobre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	9 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0061</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Mele, fresche: 0808 10 80

**▼B**

<b>Codici TARIC</b>	—
---------------------	---

**▼M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	666 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° aprile al 31 luglio
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0062</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Pere, fresche: 0808 30 90
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	810 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° agosto al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	5 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0063</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Albicocche, fresche: 0809 10 00
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	1 387 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° giugno al 31 luglio
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	10 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0040</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Ciliegie fresche (dolci): 0809 29 00
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ M6**

<b>Quantitativo</b>	151 000 kg
---------------------	------------

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 21 maggio al 15 luglio
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

▼ B

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	4 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0025</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Arance dolci di alta qualità, fresche: ex 0805 10 22 (v. Codici TARIC) ex 0805 10 24 (v. Codici TARIC) ex 0805 10 28 (v. Codici TARIC)  «arance dolci di alta qualità» come definite all'articolo 14 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	0805 10 22 10 0805 10 24 10 0805 10 28 10

▼ M13

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

▼ B

<b>Quantitativo</b>	20 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° febbraio al 30 aprile
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	10 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 14 e 15 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0027</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

**▼ B**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas»: ex 0805 29 00 (v. Codici TARIC) ex 0805 29 00 (v. Codici TARIC)  «ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di “Minneolas”» come definiti all'articolo 14 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	0805 29 00 21 0805 29 00 29

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	14 931 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° febbraio al 30 aprile
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	2 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 14 e 15 del presente regolamento

**▼ M10**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1947</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Aglio 0703 20 00
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 2 000 000 kg 2026 e anni successivi: 2 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ M10**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1948</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Olio di oliva 1509 10 10, 1509 10 20, 1509 10 80, 1509 90 00, 1510 00 10 e 1510 00 90
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 11 000 000 kg 2026 e anni successivi: 11 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ B****Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0033</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di due litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne: ex 2009 11 99 (v. Codici TARIC)  «succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50» come definiti all'articolo 14 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	2009 11 99 11 2009 11 99 19

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	1 500 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

▼ B

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	13 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 14 e 15 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0092</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	<p>Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole:</p> <p>2008 20 11</p> <p>2008 20 19</p> <p>2008 20 31</p> <p>2008 20 39</p> <p>2008 20 71</p> <p>2008 30 11</p> <p>2008 30 19</p> <p>2008 30 31</p> <p>2008 30 39</p> <p>2008 30 79</p> <p>2008 40 11</p> <p>2008 40 19</p> <p>2008 40 21</p> <p>2008 40 29</p> <p>2008 40 31</p> <p>2008 40 39</p> <p>2008 50 11</p> <p>2008 50 19</p> <p>2008 50 31</p> <p>2008 50 39</p> <p>2008 50 51</p> <p>2008 50 59</p> <p>2008 50 71</p> <p>2008 60 11</p> <p>2008 60 19</p> <p>2008 60 31</p> <p>2008 60 39</p> <p>2008 60 60</p> <p>2008 70 11</p> <p>2008 70 19</p> <p>2008 70 31</p> <p>2008 70 39</p> <p>2008 70 51</p> <p>2008 70 59</p> <p>2008 80 11</p> <p>2008 80 19</p> <p>2008 80 31</p> <p>2008 80 39</p> <p>2008 80 70</p>

**▼B**

<b>Codici TARIC</b>	—
---------------------	---

**▼M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	2 820 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	20 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0093</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Succhi di frutta: 2009 11 11 2009 11 19 2009 19 11 2009 19 19 2009 29 11 2009 29 19 2009 39 11 2009 39 19 2009 49 11 2009 49 19 2009 79 11 2009 79 19 2009 81 11 2009 81 19 2009 89 11 2009 89 19 2009 89 34 2009 89 35 2009 89 36 2009 89 38 2009 90 11 2009 90 19 2009 90 21 2009 90 29

**▼ B**

Codici TARIC	—
--------------	---

**▼ M13**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ M6**

Quantitativo	6 551 000 kg
--------------	--------------

**▼ B**

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	20 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	<b>09.0035</b>
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate: 0712 20 00
Codici TARIC	—

**▼ M13**

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

**▼ M6**

Quantitativo	9 770 000 kg
--------------	--------------

**▼ B**

Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	10 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼ M15▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	09.6714
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: 2002
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

▼ M15

<b>Quantitativo</b>	25 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 25 000 000 kg di peso netto
---------------------	---

▼ B

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **M10**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1957</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Funghi preparati 2003 10 20 e 2003 10 30
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 1 050 000 kg 2026: 1 075 000 kg 2027: 1 100 000 kg 2028: 1 125 000 kg 2029: 1 150 000 kg 2030: 1 175 000 kg 2031: 1 200 000 kg Il contingente tariffario cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2032.
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1958</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Succhi di mela 2009 79 11 e 2009 79 91
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 2 000 000 kg 2026 e anni successivi: 2 000 000 kg

▼ **M10**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1959</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Preparazioni a base di frutta 2007 10 10, 2007 91 30, 2007 99 20, ex 2007 99 31, ex 2007 99 33, ex 2007 99 39, 2008 30 19 e 2008 40 19
<b>Codici TARIC</b>	2007 99 31 25, 2007 99 31 99 2007 99 33 25, 2007 99 33 99, 2007 99 39 01 2007 99 39 02, 2007 99 39 03, 2007 99 39 04 2007 99 39 05, 2007 99 39 06, 2007 99 39 07 2077 99 39 08, 2007 99 39 80 e 2007 99 39 85
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 10 000 000 kg 2026 e anni successivi: 10 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ M3

## Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttilicoli e del vino

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0067</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Succo e mosto di uva destinati alla produzione di succo di uva e/o prodotti diversi da quelli del settore vitivinicolo, quali bevande analcoliche, marmellate e composte: ex 2009 61 90 (v. codici TARIC) ex 2009 69 11 (v. codici TARIC) ex 2009 69 19 (v. codici TARIC) ex 2009 69 51 (v. codici TARIC) ex 2009 69 90 (v. codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	2009 61 90 10 2009 69 11 11 2009 69 11 19 2009 69 19 10 2009 69 51 10 2009 69 90 20
<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
<b>Quantitativo</b>	2 525 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° settembre al 31 agosto
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	I dazi ad valorem indicati per ciascun codice NC e, per i prodotti del codice NC 2009 69 11, il dazio specifico espresso in euro/kg previsto dalla tariffa doganale comune dell'Unione europea: per il codice NC ex 2009 61 90: 22,4 % ad valorem per il codice NC ex 2009 69 11: 40 % ad valorem + 20,6 EUR per 100 kg di peso netto per il codice NC ex 2009 69 19: 40 % ad valorem per il codice NC ex 2009 69 51: 22,4 % ad valorem per il codice NC ex 2009 69 90: 22,4 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Differenza tra il dazio doganale applicabile al contingente e l'aliquota erga omnes applicabile ai paesi terzi
<b>Condizioni specifiche</b>	La trasformazione del succo e mosto di uva si effettua entro i sei mesi successivi all'immissione in libera pratica dei prodotti interessati

▼ M13▼ M3

▼ **M15**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6715</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Succo di mela: 2009 71, 2009 79
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	30 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 30 000 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabili
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **B****Contingenti tariffari nel settore del vino**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1526</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, concluso con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione

▼ **B**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Vino spumante di qualità; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri: 2204 10 93 2204 10 94 2204 10 96 2204 10 98 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (v. Codici TARIC) ex 2204 21 94 (v. Codici TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (v. Codici TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51
<b>Origine</b>	Serbia
<b>Quantitativo</b>	55 000 hl
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

▼B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1527</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, concluso con decisione 2013/490/UE, Euratom
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a due litri: 2204 22 10 2204 22 93 ex 2204 22 94 (v. Codici TARIC) 2204 22 95 ex 2204 22 96 (v. Codici TARIC) 2204 2297 ex 2204 22 98 (v. Codici TARIC) 2204 29 10 2204 29 93 ex 2204 29 94 (v. Codici TARIC) 2204 29 95 ex 2204 29 96 (v. Codici TARIC) 2204 29 97 ex 2204 29 98 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51

▼B

<b>Origine</b>	Serbia
<b>Quantitativo</b>	12 300 hl
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1558</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, concluso con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Vino spumante di qualità; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri: 2204 10 93 2204 10 94 2204 10 96 2204 10 98 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (v. Codici TARIC) ex 2204 21 94 (v. Codici TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (v. Codici TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21

▼B

	2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51
<b>Origine</b>	Macedonia del Nord
<b>Quantitativo</b>	Anno 2014: 91 000 hl A decorrere dal 1° gennaio 2015, questo volume contingente aumenta di 6 000 hl l'anno Anno 2021: 133 000 hl
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente al protocollo dell'accordo sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1559</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, concluso con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a due litri: 2204 22 10 2204 22 93 ex 2204 22 94 (v. Codici TARIC) 2204 22 95 ex 2204 22 96 (v. Codici TARIC) 2204 22 97 ex 2204 22 98 (v. Codici TARIC) 2204 29 10 2204 29 93 ex 2204 29 94 (v. Codici TARIC) 2204 29 95 ex 2204 29 96 (v. Codici TARIC) 2204 29 97 ex 2204 29 98 (v. Codici TARIC)

▼B

<b>Codici TARIC</b>	2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51
<b>Origine</b>	Macedonia del Nord
<b>Quantitativo</b>	Anno 2014: 389 000 hl A decorrere dal 1° gennaio 2015, questo volume contingente diminuisce di 6 000 hl l'anno Anno 2021: 347 000 hl
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

▼B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1570</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, concluso con decisione (UE) 2016/342 del Consiglio
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	<p>Vini di uve fresche:</p> <p>2204 21 06</p> <p>2204 21 07</p> <p>2204 21 08</p> <p>2204 21 09</p> <p>ex 2204 21 93 (v. Codici TARIC)</p> <p>ex 2204 21 94 (v. Codici TARIC)</p> <p>2204 21 95</p> <p>ex 2204 21 96 (v. Codici TARIC)</p> <p>2204 21 97</p> <p>ex 2204 21 98 (v. Codici TARIC)</p> <p>2204 22 10</p> <p>2204 22 93</p> <p>ex 2204 22 94 (v. Codici TARIC)</p> <p>2204 22 95</p> <p>ex 2204 22 96 (v. Codici TARIC)</p> <p>2204 22 97</p> <p>ex 2204 22 98 (v. Codici TARIC)</p> <p>2204 29 10</p> <p>2204 29 93</p> <p>ex 2204 29 94 (v. Codici TARIC)</p> <p>2204 29 95</p> <p>ex 2204 29 96 (v. Codici TARIC)</p> <p>2204 29 97</p> <p>ex 2204 29 98 (v. Codici TARIC)</p>
<b>Codici TARIC</b>	<p>2204 21 93 19</p> <p>2204 21 93 29</p> <p>2204 21 93 31</p> <p>2204 21 93 41</p> <p>2204 21 93 51</p> <p>2204 21 94 19</p> <p>2204 21 94 29</p> <p>2204 21 94 31</p> <p>2204 21 94 41</p> <p>2204 21 94 51</p> <p>2204 21 96 11</p> <p>2204 21 96 21</p> <p>2204 21 96 31</p> <p>2204 21 96 41</p> <p>2204 21 96 51</p> <p>2204 21 98 11</p> <p>2204 21 98 21</p> <p>2204 21 98 31</p> <p>2204 21 98 41</p> <p>2204 21 98 51</p>

▼B

	2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51
<b>Origine</b>	Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo)
<b>Quantitativo</b>	40 000 hl
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

▼ **B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1572</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, concluso con decisione (UE) 2016/342 del Consiglio
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Vino spumante di qualità; vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri: 2204 10 93 2204 10 94 2204 10 96 2204 10 98 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (v. Codici TARIC) ex 2204 21 94 (v. Codici TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (v. Codici TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51
<b>Origine</b>	Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo)
<b>Quantitativo</b>	10 000 hl
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

▼ **M14**

▼ B

## Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine

Numero d'ordine	09.0142
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati: ex 0206 29 91 (v. Codici TARIC)  Come definiti all'articolo 20 del presente regolamento
Codici TARIC	0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 41 0206 29 91 42 0206 29 91 44 0206 29 91 45

▼ M13

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Argentina, della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Quantitativo	800 000 kg
Periodo contingenziale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingenziali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	4 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 20 del presente regolamento

Numero d'ordine	09.0143
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati: ex 0206 29 91 (v. Codici TARIC)  Come definiti all'articolo 20 del presente regolamento
Codici TARIC	0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 41 0206 29 91 42 0206 29 91 44 0206 29 91 45
Origine	Argentina
Quantitativo	700 000 kg

▼ **B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Certificato di autenticità ► <b>M12</b> A meno che le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento non consentano di utilizzare il documento di cui al primo paragrafo della presente riga, l'ELAN1L-TCDOC rilasciato dalle autorità competenti conformemente agli obblighi di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. ◀
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	4 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 20 del presente regolamento

▼ **M2**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0161</b> - Carni non disossate <b>09.0162</b> - Carni disossate
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea <sup>(25)</sup> , concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio <sup>(26)</sup> .
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti A: ex 0202 20 30 (v. codici TARIC) ex 0202 30 10 (v. codici TARIC) ex 0202 30 50 (v. codici TARIC) ex 0202 30 90 (v. codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. codici TARIC) «Prodotto A» come definito all'articolo 18 del presente regolamento

<sup>(25)</sup> GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.<sup>(26)</sup> Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52).

▼ M2

<b>Codici TARIC</b>	0202 20 30 81 0202 20 30 82 0202 30 10 81 0202 30 10 82 0202 30 50 81 0202 30 50 82 0202 30 90 41 0202 30 90 42 0202 30 90 70 0206 29 91 33 0206 29 91 35 0206 29 91 51 0206 29 91 59
---------------------	---

▼ M13

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

▼ M2

<b>Quantitativo</b>	15 443 000 kg in equivalente carni non disossate
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabile
<b>Prova di origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	► <u>M3</u> 15 % ad valorem ◀
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Per il codice NC ex 0202 20 30: 1 414 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 10: 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 50: 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 90: 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0206 29 91: 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0163</b> - Carni non disossate <b>09.0164</b> - Carni disossate
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio

▼ M2

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti B: ex 0202 20 30 (v. codici TARIC) ex 0202 30 10 (v. codici TARIC) ex 0202 30 50 (v. codici TARIC) ex 0202 30 90 (v. codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. codici TARIC) «Prodotto B» come definito all'articolo 18 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	0202 20 30 83 0202 20 30 84 0202 30 10 83 0202 30 10 84 0202 30 50 83 0202 30 50 84 0202 30 90 43 0202 30 90 44 0202 30 90 75 0206 29 91 37 0206 29 91 38 0206 29 91 61 0206 29 91 69

▼ M13

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

▼ M2

<b>Quantitativo</b>	4 233 000 kg in equivalente carni non disossate
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabile
<b>Prova di origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per il codice NC ex 0202 20 30: ► <u>M3</u> 15 % ◀ + 994,5 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 10: ► <u>M3</u> 15 % ◀ +1 554,3 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 50: ► <u>M3</u> 15 % ◀ ++1 554,3 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 90: ► <u>M3</u> 15 % ◀ ++2 138,4 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0206 29 91: ► <u>M3</u> 15 % ◀ ++2 138,4 EUR per 1 000 kg netti

▼ **M2**

<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Per il codice NC ex 0202 20 30: 420 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 10: 657 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 50: 657 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 90: 903 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0206 29 91: 903 EUR per 1 000 kg di peso netto
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento

▼ **B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0146</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli <sup>(27)</sup> , concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione <sup>(28)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg: 0102 29 41 0102 29 49 0102 29 51 0102 29 59 0102 29 61 0102 29 69 0102 29 91 0102 29 99 ex 0102 39 10 (v. Codici TARIC) ex 0102 90 91 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	0102 39 10 10 0102 90 91 10
<b>Origine</b>	Svizzera
<b>Quantitativo</b>	4 600 animali vivi della specie bovina
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili

<sup>(27)</sup> GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

<sup>(28)</sup> Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

**▼ B**

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 20 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0113</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT  Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea <sup>(29)</sup> , concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio <sup>(30)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso: ex 0102 29 10 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 29 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 49 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	0102 29 10 10 0102 29 29 10 0102 29 49 10

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	24 070 capi di bestiame
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

<sup>(29)</sup> GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

<sup>(30)</sup> Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13).

▼ B

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	16 % ad valorem più 582 EUR per 1 000 kg di peso netto
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Per il codice NC 0102 29 10: 28 EUR per capo Per il codice NC 0102 29 29: 56 EUR per capo Per il codice NC 0102 29 49: 105 EUR per capo
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 21 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0114</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Vacche e giovenche, non destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau ex 0102 29 10 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 29 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 49 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 59 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 69 (v. Codici TARIC)  «non destinate alla macellazione» come definite all'articolo 22 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	0102 29 10 20 0102 29 10 40 0102 29 29 20 0102 29 29 40 0102 29 49 20 0102 29 49 40 0102 29 59 11 0102 29 59 19 0102 29 59 31 0102 29 59 39 0102 29 69 10 0102 29 69 30

▼ M13

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

▼ B

<b>Quantitativo</b>	710 capi di bestiame
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	6 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Un importo pari alla differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio del contingente tariffario
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 22 del presente regolamento

▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0115</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Tori, vacche e giovenche, non destinati alla macellazione, delle seguenti razze: pezzata del Simmental, di Schwyz e di Friburgo: ex 0102 29 10 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 29 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 49 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 59 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 69 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 99 (v. Codici TARIC)  «non destinati alla macellazione» come definiti all'articolo 22 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	0102 29 10 30 0102 29 10 40 0102 29 10 50 0102 29 29 30 0102 29 29 40 0102 29 29 50 0102 29 49 30 0102 29 49 40 0102 29 49 50 0102 29 59 21 0102 29 59 29 0102 29 59 31 0102 29 59 39 0102 29 69 20 0102 29 69 30 0102 29 99 21 0102 29 99 29

▼ M13

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

▼ B

<b>Quantitativo</b>	711 capi di bestiame
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	4 % ad valorem
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Un importo pari alla differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio del contingente tariffario
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 22 del presente regolamento

▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2201</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità <sup>(31)</sup> Accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) <sup>(32)</sup> , concluso con decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio <sup>(33)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento: ex 0201 (v. Codici TARIC) ex 0202 (v. Codici TARIC) ex 0206 10 95 (v. Codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29
<b>Origine</b>	Elenco dei paesi ammissibili pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> , serie C, conformemente all'articolo 27 del presente regolamento
<b>Quantitativo</b>	45 000 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

<sup>(31)</sup> GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.<sup>(32)</sup> GU L 316 del 6.12.2019, pag. 3.<sup>(33)</sup> Decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 1).

▼ B

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	<p>Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 è gestito come contingente tariffario principale con due sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203, conformemente all'articolo 23 del presente regolamento</p> <p>Conformemente agli articoli da 23 a 27 del presente regolamento</p>
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2202 - sottocontingente tariffario di 09.2201</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	<p>Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità</p> <p>Accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014), concluso con decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio</p>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	<p>Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento:</p> <p>ex 0201 (v. Codici TARIC)</p> <p>ex 0202 (v. Codici TARIC)</p> <p>ex 0206 10 95 (v. Codici TARIC)</p> <p>ex 0206 29 91 (v. Codici TARIC)</p>
<b>Codici TARIC</b>	<p>0201 10 00 29</p> <p>0201 20 20 29</p> <p>0201 20 30 29</p> <p>0201 20 50 29</p> <p>0201 20 90 15</p> <p>0201 30 00 39</p> <p>0202 10 00 15</p> <p>0202 20 10 15</p> <p>0202 20 30 15</p> <p>0202 20 50 15</p> <p>0202 20 90 15</p> <p>0202 30 10 15</p> <p>0202 30 50 15</p> <p>0202 30 90 15</p> <p>0206 10 95 15</p> <p>0206 29 91 15</p> <p>0206 29 91 29</p>
<b>Origine</b>	Elenco dei paesi ammissibili pubblicato nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> , serie C, conformemente all'articolo 27 del presente regolamento (ad eccezione degli Stati Uniti d'America)



<b>Quantitativo</b>	<p>Dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, 20 800 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:</p> <p>5 500 000 kg per i sottoperiodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre;</p> <p>4 900 000 kg per i sottoperiodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno.</p> <p>Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, 18 400 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:</p> <p>4 900 000 kg per i sottoperiodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre;</p> <p>4 300 000 kg per i sottoperiodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno.</p> <p>Dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, 16 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:</p> <p>4 300 000 kg per i sottoperiodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre;</p> <p>3 700 000 kg per i sottoperiodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno.</p> <p>Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, 13 600 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:</p> <p>3 700 000 kg per i sottoperiodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre;</p> <p>3 100 000 kg per i sottoperiodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno.</p> <p>Dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, 11 200 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:</p> <p>3 100 000 kg per i sottoperiodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre;</p> <p>2 500 000 kg per i sottoperiodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno.</p> <p>Dal 1° luglio 2026 in poi, 10 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo</p>
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	<p>Dal 1° luglio al 30 settembre</p> <p>Dal 1° ottobre al 31 dicembre</p> <p>Dal 1° gennaio al 31 marzo</p> <p>Dal 1° aprile al 30 giugno</p>
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	<p>Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2202 è gestito come sotto-contingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d'ordine 09.2201, conformemente all'articolo 23 del presente regolamento</p> <p>Conformemente agli articoli da 23 a 27 del presente regolamento</p>

▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2203 - sottocontingente tariffario di 09.2201</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità Accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014), concluso con decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento: ex 0201 (v. Codici TARIC) ex 0202 (v. Codici TARIC) ex 0206 10 95 (v. Codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29
<b>Origine</b>	Stati Uniti d'America
<b>Quantitativo</b>	Dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, 24 200 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 5 750 000 kg per i sottoperiodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre; 6 350 000 kg per i sottoperiodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno. Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, 26 600 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 6 350 000 kg per i sottoperiodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre; 6 950 000 kg per i sottoperiodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno.

▼ **B**

	<p>Dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, 29 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:</p> <p>6 950 000 kg per i sottoperiodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre;</p> <p>7 550 000 kg per i sottoperiodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno.</p> <p>Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, 31 400 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:</p> <p>7 550 000 kg per i sottoperiodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre;</p> <p>8 150 000 kg per i sottoperiodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno.</p> <p>Dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, 33 800 000 kg di peso netto, suddivisi come segue:</p> <p>8 150 000 kg per i sottoperiodi dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre;</p> <p>8 750 000 kg per i sottoperiodi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno.</p> <p>Dal 1° luglio 2026 in poi, 35 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo</p>
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	<p>Dal 1° luglio al 30 settembre</p> <p>Dal 1° ottobre al 31 dicembre</p> <p>Dal 1° gennaio al 31 marzo</p> <p>Dal 1° aprile al 30 giugno</p>
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	<p>Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2203 è gestito come sottointingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d'ordine 09.2201, conformemente all'articolo 23 del presente regolamento</p> <p>Conformemente agli articoli da 23 a 27 del presente regolamento</p>

▼ **M11**

<b>Numero d'ordine</b>	<p><b>09.6737</b></p> <p>Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025</p>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

▼ M11

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate 0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 12 000 000 kg, suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Periodo contingentale</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.

▼ B

## Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

▼ M15▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	09.6717
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

**▼ B**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore o uguale a 75 %: 0405 20 10 0405 20 30
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

**▼ M15**

<b>Quantitativo</b>	375 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 375 000 kg di peso netto
---------------------	---

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ M15**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6738</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Latte e latte concentrato 0401 10 0401 20 0401 40 0401 50 0402 91 0402 99
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 15 000 000 kg

▼ **M15**

<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabili
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6739</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Latte scremato e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; 0402 10
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 15 400 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabili
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ M11

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6747</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % 0405 10, 0405 20 90, 0405 90
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

▼ M15

<b>Quantitativo</b>	7/12 di 7 000 000 kg
---------------------	----------------------

▼ M11

<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0147</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Latte scremato in polvere: 0402 10 19
<b>Codici TARIC</b>	—

▼ M13

**Origine** Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito

▼ M6

**Quantitativo** 62 917 000 kg

▼ B

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	47,50 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0148</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %: ex 0406 10 30 (v. Codici TARIC) ex 0406 10 50 (v. Codici TARIC) ex 0406 10 80 (v. Codici TARIC)

**▼B**

<b>Codici TARIC</b>	0406 10 30 10 0406 10 50 30 0406 10 80 10
---------------------	---

**▼M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	5 360 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	13 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0149</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Emmental fuso: ex 0406 30 10 (v. Codici TARIC) Emmental: 0406 90 13
<b>Codici TARIC</b>	0406 30 10 10

**▼M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	18 438 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per il codice NC ex 0406 30 10: 71,90 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 90 13: 85,80 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0150</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Gruyère fuso: ex 0406 30 10 (v. Codici TARIC)  Gruyère, Sbrinz: 0406 90 15
<b>Codici TARIC</b>	0406 30 10 20

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	5 413 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per il codice NC ex 0406 30 10: 71,90 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 90 15: 85,80 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0151</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Formaggi destinati alla trasformazione: 0406 90 01  «Formaggio fuso» come definito all'articolo 28 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	11 741 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile



<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	83,50 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 28 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0152</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

**Parte A. Descrizione dei prodotti, codici NC e dazio doganale applicabile al contingente**

<b>Descrizione del prodotto</b>	<b>Codici NC</b>	<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>
Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.0148	ex 0406 10 30 ex 0406 10 50 ex 0406 10 80	Per i codici NC ex 0406 10 30 ed ex 0406 10 50: 92,60 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC ex 0406 10 80: 106,40 EUR per 100 kg di peso netto
Formaggi grattugiati o in polvere	0406 20 00	94,10 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90	Per il codice NC 0406 30 31: 69 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 30 39: 71,90 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 30 90: 102,90 EUR per 100 kg di peso netto
Formaggi a pasta erborinata e altro formaggi contenenti venature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i> :	0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90	70,40 EUR per 100 kg di peso netto
Bergkäse e Appenzell:	0406 90 17	85,80 EUR per 100 kg di peso netto
Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine:	0406 90 18	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Edam (Geheimratskäse)	0406 90 23	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Tilsit	0406 90 25	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Kashkaval	0406 90 29	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Kefalotyri	0406 90 35	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Finlandia	0406 90 37	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Jarlsberg	0406 90 39	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	0406 90 50	75,50 EUR per 100 kg di peso netto

## ▼B

Pecorino	ex 0406 90 63	94,10 EUR per 100 kg di peso netto
Altri	0406 90 69	94,10 EUR per 100 kg di peso netto
Provolone	0406 90 73	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Maasdam	0406 90 74	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Caciocavallo	ex 0406 90 75	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	ex 0406 90 76	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Gouda	0406 90 78	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin	ex 0406 90 79	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	ex 0406 90 81	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Camembert	0406 90 82	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Brie	0406 90 84	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 52 %	0406 90 86	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 52 % e inferiore o uguale a 62 %	0406 90 89	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 62 % e inferiore o uguale a 72 %	0406 90 92	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 72 %	0406 90 93	92,60 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 40 %	0406 90 99	106,40 EUR per 100 kg di peso netto

**▼ B****Parte B. Codici TARIC, Origine, quantitativo, periodo contingente, sottoperiodi contingenti, prova di Origine, cauzione e condizioni specifiche**

<b>Codici TARIC</b>	0406 10 30 90 0406 10 50 90 0406 10 80 80 0406 90 63 10 0406 90 75 10 0406 90 76 90 0406 90 79 10 0406 90 81 90
---------------------	--

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	19 525 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ M2**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0159</b> - Burro <b>09.0160</b> - Altro
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte: 0405 10 0405 90
<b>Codici TARIC</b>	-

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ M2**

<b>Quantitativo</b>	11 360 000 kg in equivalente burro, suddivisi come segue: 5 680 000 kg per ciascun sottoperiodo
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° luglio al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 30 giugno

▼ **M2**

<b>Prova di origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	94,80 EUR per 100 kg di peso netto
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Per il codice NC 0405 90: 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro Conformemente all'articolo 29 del presente regolamento

▼ **B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0243</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (UE) 2015/753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(34)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Kashkaval: 0406 90 29  Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra: 0406 90 50  Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg: ex 0406 90 86 (v. Codici TARIC) ex 0406 90 89 (v. Codici TARIC) ex 0406 90 92 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	0406 90 86 20 0406 90 89 10 0406 90 92 10
<b>Origine</b>	Turchia
<b>Quantitativo</b>	2 300 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

<sup>(34)</sup> GU L 123 del 19.5.2015, pag. 23.

**▼ B**

<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente al protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli <sup>(35)</sup>
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**Contingenti tariffari nel settore delle carni suine**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0118</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Filetto fresco, refrigerato o congelato: ex 0203 19 55 (v. Codici TARIC) ex 0203 29 55 (v. Codici TARIC)  «filetto» come definito all'articolo 30 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	0203 19 55 10 0203 29 55 91

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	3 780 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	300 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0119</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

<sup>(35)</sup> GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

**▼ B**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni suine, fresche, refrigerate o congelate: 0203 19 13 0203 29 15
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	7 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0120</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti: 1601 00 91  Altri: 1601 00 99
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	164 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per il codice NC 1601 00 91: 747 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1601 00 99: 502 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0121</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50
<b>Codici TARIC</b>	—

**▼M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	6 161 000 kg
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per il codice NC 1602 41 10: 784 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 42 10: 646 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 11: 784 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 13: 646 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 15: 646 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 19: 428 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 30: 375 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 50: 271 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0122</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate: 0203 11 10 0203 21 10

**▼B**

<b>Codici TARIC</b>	—
---------------------	---

**▼M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼B**

<b>Quantitativo</b>	15 067 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	268 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0123</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	<p>Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli. Fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi.</p> <p>0203 12 11  0203 12 19  0203 19 11  0203 19 13  0203 19 15  ex 0203 19 55 (v. Codici TARIC)  0203 19 59  0203 22 11  0203 22 19  0203 29 11  0203 29 13  0203 29 15  ex 0203 29 55 (v. Codici TARIC)  0203 29 59</p>
<b>Codici TARIC</b>	0203 19 55 15 0203 19 55 25 0203 19 55 30 0203 19 55 90 0203 29 55 20 0203 29 55 30 0203 29 55 92 0203 29 55 99

▼ **M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

▼ **M6**

<b>Quantitativo</b>	4 786 000 kg
---------------------	--------------

▼ **B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
----------------------------	----------------------------

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
---------------------------------	-----------------

<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
-------------------------	-----------------

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per il codice NC 0203 12 11: 389 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 12 19: 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 11: 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 13: 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 15: 233 EUR per 1 000 kg Per il codice NC ex 0203 19 55: 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 59: 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 22 11: 389 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 22 19: 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 11: 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 13: 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 15: 233 EUR per 1 000 kg Per il codice NC ex 0203 29 55: 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 59: 434 EUR per 1 000 kg
--	--

<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
--	-----------------

<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
------------------------------	-----------------

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0831</b>
------------------------	----------------

<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli <sup>(36)</sup> , concluso con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio <sup>(37)</sup>
---------------------------------	---

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: 0203
--	--

<b>Codici TARIC</b>	—
---------------------	---

<b>Origine</b>	Islanda
----------------	---------

<b>Quantitativo</b>	500 000 kg di peso netto
---------------------	--------------------------

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
----------------------------	-------------------------------

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
---------------------------------	-----------------

<sup>(36)</sup> GU L 274 del 24.10.2017, pag. 58.

<sup>(37)</sup> Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).

▼B

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0832</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(38)</sup> , concluso con decisione 2007/138/CE del Consiglio <sup>(39)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Salsicce e salami: ex 1601 00 10 (v. Codici TARIC) 1601 00 91 ex 1601 00 99 (v. Codici TARIC)
<b>Codici TARIC</b>	1601 00 10 11 1601 00 10 15 1601 00 10 91 1601 00 10 95 1601 00 99 11 1601 00 99 91
<b>Origine</b>	Islanda
<b>Quantitativo</b>	100 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<sup>(38)</sup> GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.

<sup>(39)</sup> Decisione 2007/138/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28).

▼ **M10**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1945</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni suine 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 1601 00 91, 1601 00 99, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50 e 1602 90 51
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 21 200 000 kg (peso del prodotto) 2026 e anni successivi: 21 200 000 kg (peso del prodotto)
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **M11**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6748</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025

▼ **M11**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6749</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati 0203 11 10, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 15, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 15, 0203 29 59
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 4/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e 3/7 del quantitativo per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 6 giugno al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **B****Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6700</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

**▼ B**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	<p>Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati:</p> <p>0204 22 50 0204 22 90</p> <p>Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:</p> <p>0204 23</p> <p>Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata):</p> <p>0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90</p> <p>Carni disossate di agnello, congelate:</p> <p>0204 43 10</p> <p>Carni disossate di animali della specie ovina, congelate:</p> <p>0204 43 90</p>
--	---

<b>Codici TARIC</b>	—
---------------------	---

<b>Origine</b>	Ucraina
----------------	---------

**▼ M11**

<b>Quantitativo</b>	<p>2 250 000 kg di peso netto</p> <p>Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 250 000 kg di peso netto</p>
---------------------	--

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
----------------------------	-------------------------------

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
---------------------------------	-----------------

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
-------------------------	--

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
--	-------

<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
--	-----------------

<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
------------------------------	-----------------

<b>Numero d'ordine</b>	<p><b>09.2101 - Carni di agnello e di capretto disossate</b></p> <p><b>09.2102 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate</b></p> <p><b>09.2011 - Carni non disossate e carcasse</b></p>
------------------------	--

<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
---------------------------------	---

▼ B

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204  «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Argentina
<b>Quantitativo</b>	► <b>M3</b> 19 090 000 kg ◀ in equivalente peso carcassa
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2105 - Carni di agnello e di capretto disossate</b> <b>09.2106 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate</b> <b>09.2012 - Carni non disossate e carcasse</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204  «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Australia
<b>Quantitativo</b>	► <b>M4</b> 5 851 000 kg ◀ in equivalente peso carcassa
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

▼ B

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2109 - Carni di agnello e di capretto disossate</b> <b>09.2110 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate</b> <b>09.2013 - Carni non disossate e carcasse</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT  Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea <sup>(40)</sup> , concluso con decisione 2011/767/UE del Consiglio <sup>(41)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204  «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda

▼ M5

<b>Quantitativo</b>	125 769 000 kg in equivalente peso carcassa
---------------------	---

▼ B

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2111 - Carni di agnello e di capretto disossate</b> <b>09.2112 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate</b> <b>09.2014 - Carni non disossate e carcasse</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204  «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Uruguay

<sup>(40)</sup> GU L 317 del 30.11.2011, pag. 3.

<sup>(41)</sup> Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2011, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 2).

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	4 759 000 kg in equivalente peso carcassa
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

**▼ M10**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2115</b> <b>09.216</b> <b>09.1922</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni ovine 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 12 927 000 kg (equivalente peso carcassa) 2026 e anni successivi: quantitativo proporzionale di 12 927 000 kg (equivalente peso carcassa)
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

▼ **B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2125 - Carni di agnello e di capretto disossate</b> <b>09.2126 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate</b> <b>09.0693 - Carni non disossate e carcasse</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204  «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Groenlandia
<b>Quantitativo</b>	48 000 kg in equivalente peso carcassa
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2129 - Carni di agnello e di capretto disossate</b> <b>09.2130 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate</b> <b>09.0690 - Carni non disossate e carcasse</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, concluso con decisione 97/126/CE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204  «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Isole Fær Øer
<b>Quantitativo</b>	20 000 kg in equivalente peso carcassa
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili

## ▼B

<b>Prova di Origine</b>	Prova di Origine di cui all'articolo 15 dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2131 - Carni di agnello e di capretto disossate</b> <b>09.2132 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate</b> <b>09.0227 - Carni non disossate e carcasse</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (UE) 2015/753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(42)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204  «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Turchia
<b>Quantitativo</b>	200 000 kg in equivalente peso carcassa
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente al protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2171 - Carni di agnello e di capretto disossate</b> <b>09.2175 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate</b> <b>09.2015 - Carni non disossate e carcasse</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204  «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento

(42) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 23.

**▼ B**

<b>Codici TARIC</b>	—
---------------------	---

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi membri dell'OMC, ad esclusione dell'Argentina, dell'Australia, del Cile, della Groenlandia, dell'Islanda, della Nuova Zelanda, della Russia, del Regno Unito e dell'Uruguay
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	200 000 kg in equivalente peso carcassa
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.2178 - Carni di agnello e di capretto disossate</b> <b>09.2179 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate</b> <b>09.2016 - Carni non disossate e carcasse</b>
------------------------	---

<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, concluso con decisione 2011/767/UE del Consiglio
---------------------------------	---

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204  «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
--	---

<b>Codici TARIC</b>	—
---------------------	---

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	178 000 kg in equivalente peso carcassa
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

▼ B

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

Numero d'ordine	<b>09.2181 - Animali vivi</b> <b>09.2019 - Carni non disossate e carcasse</b>
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Animali vivi delle specie ovina o caprina: 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90
Codici TARIC	—

▼ M13

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
---------	---

▼ B

Quantitativo	92 000 kg in equivalente peso carcassa
Periodo contingente	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingenti	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	10 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

▼ M8

Numero d'ordine	<b>09.7901</b> (fattore di conversione 100 %) <b>09.7898</b> (fattore di conversione 167 %) <b>09.7899</b> (fattore di conversione 181 %)
Base giuridica specifica	<b>Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio</b> , del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche/refrigerate 0204 10 00 0204 21 00 0204 22 10 0204 22 30 0204 22 50 0204 22 90 0204 23 00 0204 50 11 0204 50 13

▼ **M8**

	0204 50 15 0204 50 19 0204 50 31 0204 50 39 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina ex 0210 99 21 ex 0210 99 29
<b>Codici TARIC</b>	0210 99 21 90 0210 99 29 90
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Quantitativo</b>	2024 quantitativo proporzionale di 4 433 000 kg 2025 5 911 000 kg 2026 7 389 000 kg 2027 8 867 000 kg 2028 10 344 000 kg 2029 11 822 000 kg 2030 e anni successivi 13 300 000 kg in equivalente peso carcassa
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Certificato di ammissibilità
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.7901, 09.7898 e 09.7899, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato V del presente regolamento
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.7902</b> (fattore di conversione 100 %) <b>09.7896</b> (fattore di conversione 167 %) <b>09.7897</b> (fattore di conversione 181 %)
<b>Base giuridica specifica</b>	<b>Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio</b> , del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di animali delle specie ovina e caprina, congelate 0204 30 00 0204 41 00 0204 42 10 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10

▼ **M8**

	0204 43 90 0204 50 51 0204 50 53 0204 50 55 0204 50 59 0204 50 71 0204 50 79 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina ex 0210 99 21 ex 0210 99 29
<b>Codici TARIC</b>	0210 99 21 10 0210 99 29 10
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Quantitativo</b>	2024 quantitativo proporzionale di 8 233 000 kg 2025 10 978 000 kg 2026 13 722 000 kg 2027 16 467 000 kg 2028 19 211 000 kg 2029 21 956 000 kg 2030 e anni successivi 24 700 000 kg in equivalente peso carcassa
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Certificato di ammissibilità
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.7902, 09.7896 e 09.7897, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato V del presente regolamento

▼ **B****Contingenti tariffari nel settore delle uova**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0154</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Uova di volatili da cortile destinate al consumo: 0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10

**▼ B**

<b>Codici TARIC</b>	—
---------------------	---

**▼ M13**

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito
----------------	---

**▼ B**

<b>Quantitativo</b>	114 669 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	152 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ M11**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6755</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90, 3502 19 90, 3502 20 91, 3502 20 99
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

**▼ M15**

<b>Quantitativo</b>	7/12 di 9 000 000 kg (espressi in equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato VI del presente regolamento)
---------------------	---

**▼ M11**

<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
----------------------------	----------------------------------

**▼ M15**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
---------------------------------	-----------------

**▼ M11**

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR

▼ M11

<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato VI del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattealbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattealbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per gli altri tipi di lattealbumine (codice NC 3502 20 99) conformemente all'allegato VI del presente regolamento

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6756</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

▼ M15

<b>Quantitativo</b>	7/12 di 9 000 000 kg (di peso netto)
---------------------	--------------------------------------

▼ M11

<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
----------------------------	----------------------------------

▼ M15

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
---------------------------------	-----------------

▼ M11

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
-------------------------	--

▼ **M11**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all'allegato VI del presente regolamento

▼ **B****Contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0155</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo Euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra <sup>(43)</sup> , concluso con decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione <sup>(44)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di anatre e di oche, intere, congelate: 0207 42 0207 52  Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate: 0207 44 0207 54  Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate: 0207 45 0207 55
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Israele
<b>Quantitativo</b>	560 000 kg
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR

<sup>(43)</sup> GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.<sup>(44)</sup> Decisione del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1).

▼ B

<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0156</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame <sup>(45)</sup> , approvati con decisione 2007/360/CE <sup>(46)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino: 1602 32 11
<b>Codici TARIC</b>	—

▼ M13

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Brasile, della Russia e del Regno Unito
----------------	--

▼ B

<b>Quantitativo</b>	236 000 kg
<b>Periodo contingentale</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	630 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0157</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, approvati con decisione 2007/360/CE

<sup>(45)</sup> GU L 138 del 30.5.2007, pag. 12 e GU L 138 del 30.5.2007, pag. 13.

<sup>(46)</sup> Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10).

▼ B

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino: 1602 32 90
<b>Codici TARIC</b>	—

▼ M13

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Brasile, della Russia, della Thailandia e del Regno Unito
----------------	--

▼ B

<b>Quantitativo</b>	260 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° luglio al 30 giugno
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	10,9 %
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0158</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordi, in forma di verbali concordati, concernenti taluni oleaginosi conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) <sup>(47)</sup> , approvati con decisione 94/87/CE del Consiglio <sup>(48)</sup>
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Tacchino: 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80
<b>Codici TARIC</b>	—

▼ M13

<b>Origine</b>	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Brasile, della Russia e del Regno Unito
----------------	--

▼ B

<b>Quantitativo</b>	597 000 kg, suddivisi come segue: 149 250 kg per ciascun sottoperiodo
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Dal 1° gennaio al 31 marzo Dal 1° aprile al 30 giugno Dal 1° luglio al 30 settembre Dal 1° ottobre al 31 dicembre
<b>Prova di Origine</b>	Non applicabile

<sup>(47)</sup> GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1.

<sup>(48)</sup> Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1).

▼ **B**

<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili
<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0244</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Prodotti a base di carni di pollame: 0207 25 10 0207 25 90 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70
<b>Codici TARIC</b>	-
<b>Origine</b>	Turchia
<b>Quantitativo</b>	1 000 000 kg di peso netto
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente al protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	Per il codice NC 0207 25 10: 170 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 25 90: 186 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 30: 134 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 40: 93 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 50: 339 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 60: 127 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 70: 230 EUR per 1 000 kg
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **M10**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1946</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni di pollame 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 14 99, 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 27 99, 0207 41 20, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42 30, 0207 42 80, 0207 44 10, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 10, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 10, 0207 52 90, 0207 54 10, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 10, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 71, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 10, 0207 60 21, 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99, 1602 32 11 e 1602 39 21
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 32 200 000 kg (peso del prodotto) 2026: 32 200 000 kg 2027: 32 200 000 kg 2028 e anni successivi: 41 200 000 kg (peso del prodotto)
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **M11**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6757</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
------------------------	---

▼ **M11**

<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte; decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>  0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12, 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 14 99, 0207 24 0207 25, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 27 99, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42, 0207 44 10, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 10, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 90, 0207 54 10, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 10, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 10, ex 0207 60 21 (metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati), 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32, 1602 39 21
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina
▼ <b>M15</b>	
<b>Quantitativo</b>	7/12 di 93 350 000 kg di peso netto
▼ <b>M11</b>	
<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
▼ <b>M15</b>	
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
▼ <b>M11</b>	
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ M11

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6758</b> Applicabile solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Carni e frattaglie commestibili di volatili, interi, congelati 0207 12
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

▼ M15

<b>Quantitativo</b>	7/12 di 26 650 000 kg (di peso netto)
---------------------	---------------------------------------

▼ M11

<b>Periodo contingente</b>	dal 6 giugno al 31 dicembre 2025
----------------------------	----------------------------------

▼ M15

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
---------------------------------	-----------------

▼ M11

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ B

## Contingenti tariffari nel settore dell'alcole etilico di Origine agricola

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6723</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

**▼ B**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Alcole etilico non denaturato: 2207 10 2208 90 91 2208 90 99  Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: 2207 20
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

**▼ M15**

<b>Quantitativo</b>	125 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 125 000 000 kg di peso netto
---------------------	---

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ M10**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.1954</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Etanolo 2207 10 00 e 2207 20 00
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Cile
<b>Quantitativo</b>	2025: quantitativo proporzionale di 2 000 000 kg 2026 e anni successivi: 2 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

▼ **M10**

<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di origine</b>	Conformemente al capo 3 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e il Cile
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **B****Contingenti tariffari nel settore dei prodotti dell'apicoltura**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6701</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Miele naturale: 0409
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

▼ **M15**

<b>Quantitativo</b>	35 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 35 000 000 kg di peso netto
---------------------	---

▼ **B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingentali</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ B****Contingenti tariffari nel settore di altri prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.0055</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 30 giugno: 0701 90 50
<b>Codici TARIC</b>	-

**▼ M13**

**Origine** Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito

**▼ M6**

**Quantitativo** 4 295 000 kg

**▼ B**

**Periodo contingente** Dal 1° gennaio al 15 maggio

**Sottoperiodi contingenti** Non applicabili

**Prova di Origine** Non applicabile

**Dazio doganale applicabile al contingente** 3 %

**Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987** Non applicabile

**Condizioni specifiche** Non applicabili

**Contingenti tariffari nel settore di altri prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2014****▼ M15****▼ B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6720</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili: 1903  Bulgur di grano: 1904 30
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

**▼ M15**

**Quantitativo** 3 000 000 kg di peso netto  
Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 3 000 000 kg di peso netto

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

**▼ M15****▼ B**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6724</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco: 2402 10  Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano: 2402 20 90
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

**▼ M11**

<b>Quantitativo</b>	2 500 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 2 500 000 kg di peso netto
---------------------	---

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
----------------------------	-------------------------------

**▼ B**

<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6725</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Mannitolo: 2905 43  D-glucitolo (sorbitolo): 2905 44  Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: 3824 60
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

**▼ M15**

<b>Quantitativo</b>	150 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 150 000 kg di peso netto
---------------------	---

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili

**▼ B**

<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.6726</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

**▼ M15**

<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Destrina e altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati): 3505 10 10 3505 10 90 Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 %: 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90
--	---

**▼ B**

<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Ucraina

**▼ M15**

<b>Quantitativo</b>	8 000 000 kg di peso netto Ad eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per il quale il quantitativo da applicare è pari ai 7/12 di 8 000 000 kg di peso netto
---------------------	---

**▼ B**

<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **M8****Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nel settore dei prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2014**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.7903</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Prodotti agricoli trasformati lattiero-caseari e siero di latte altamente proteico 0404 10 12 0404 10 14 0404 10 16 0404 90 21 0404 90 23 0404 90 29 0404 90 81 0404 90 83 0404 90 89 1806 20 70 1901 90 99 2106 90 92 2106 90 98 3502 20 91 3502 20 99
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Quantitativo</b>	2024 quantitativo proporzionale di 1 167 000 kg 2025 1 556 000 kg 2026 1 945 000 kg 2027 2 334 000 kg 2028 2 722 000 kg 2029 3 111 000 kg 2030 e anni successivi 3 500 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Certificato di ammissibilità
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ **M8****Contingenti tariffari nel settore dell'alcole etilico, di origine agricola o no**

<b>Numero d'ordine</b>	<b>09.7905</b>
<b>Base giuridica specifica</b>	<b>Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio</b> , del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.
<b>Designazione dei prodotti e codici NC</b>	Etanolo 2207 10 00 2207 20 00 2208 90 99
<b>Codici TARIC</b>	—
<b>Origine</b>	Nuova Zelanda
<b>Quantitativo</b>	2024 quantitativo proporzionale di 4 000 000 kg 2025 e anni successivi 4 000 000 kg
<b>Periodo contingente</b>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
<b>Sottoperiodi contingenti</b>	Non applicabili
<b>Prova di Origine</b>	Richiesta di trattamento preferenziale a norma del capo 3, articolo 3.16, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda
<b>Dazio doganale applicabile al contingente</b>	0 EUR
<b>Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987</b>	Non applicabile
<b>Condizioni specifiche</b>	Non applicabili

▼ B

ALLEGATO II

Modelli di certificati

A. Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0076

Modello per il certificato di conformità rilasciato dal governo degli Stati Uniti d'America per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio



UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE  
U.S. GRAIN STANDARDS ACT

Approved OMB No. 0580-0013

OFFICIAL EXPORT INSPECTION CERTIFICATE

ORIGINAL  
US-XXXX-X-XXXX  
NOT NEGOTIABLE

LEVEL OF INSPECTION:

ISSUED AT:

DATE OF SERVICE:

IDENTIFICATION:

LOCATION:

QUANTITY: (this is NOT a weight certificate)

GRADE AND KIND:

RESULTS:

REMARKS:



I CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE WERE PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.

APPLICANT NAME:

NAME OR SIGNATURE:

ISSUING OFFICE:

This certificate is issued under the authority of the United States Grain Standards Act, as amended (7 U.S.C. 71 et seq.), and the regulations thereunder (7 CFR 800.0 et seq.). It is issued to show the kind, class, grade, quality, condition, or quantity of grain, or the condition of a car or container for the storage or transportation of grain, or other facts relating to grain as determined by official personnel. The statements on the certificate are considered true at the time and place the inspection or weighing service was performed. The certificate shall not be considered representative of the lot if the grain is transhipped or is otherwise transferred from the identified car or container or if grain or other material is added to or removed from the lot. If this certificate is not canceled by a superseding certificate, it is receivable by all officers and all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the facts stated therein. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or other Federal law.  
WARNING: Any person who shall knowingly falsify make, issue, alter, forge, or counterfeit this certificate, or participate in any such act, or otherwise violate provisions in the U.S. Grain Standards Act, the U.S. Warehouse Act, or related Federal laws is subject to criminal, civil, and administrative penalties. The conduct of all services and the licensing of personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.  
According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. The valid OMB control number for this information is 0580-0013. The time required to disclose this recordkeeping requirement is to average 38.057 hours per recordkeeper annually, including the time to retain such records, and to notify, disclose, and report to third parties such recordkeeping requirements.

▼ M12

B. Contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 e 09.0171..

▼ B

## Modello per il certificato di Origine rilasciato dal Bangladesh

1. Speditore	<b>CERTIFICATO DI ORIGINE</b> <b>per le importazioni di prodotti agricoli nell'Unione europea</b>  N. <span style="float: right;">ORIGINALE</span>	
2. Destinatario (opzionale)	3. AUTORITÀ EMITTENTE	
	4. Paese di origine BANGLADESH	
NOTE  A. Il certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.  B. L'originale del certificato deve essere depositato, insieme alla dichiarazione di immissione in libera pratica, presso l'ufficio doganale competente nell'Unione europea.	5. Osservazioni	
6. Numero d'ordine - Marchi e numeri - Numero e natura dei colli - Designazione delle merci	7. Massa lorda e netta (kg)	
8. SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA SEZIONE 4 E CHE LE DICITURE NELLA SEZIONE 5 SONO ESATTE  Data e luogo di emissione: <span style="margin-left: 200px;">Firma:</span> <span style="margin-left: 200px;">Timbro dell'autorità emittente:</span>		
9. SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA		

▼B

## C. Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0025

## Modello per il certificato di autenticità

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000	
3 Consignee (Name, full address, country)	<b>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY FRESH SWEET ORANGES 'HIGH QUALITY'</b>		
	4 Country of origin	5 Country of destination	
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details		
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)	
	<p><b>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</b></p> <p>I hereby certify that the above sweet oranges consist of oranges of similar varietal characteristics which are mature, firm, well-formed, fairly well-coloured, of fairly smooth texture and are free from decay, broken skins which are not healed, hard or dry skins, exanthema, growth cracks, bruises (except those incident to proper handling and packing), and are free from damage caused by dryness or mushy condition, split, rough, wide or protruding navels, creasing, scars, oil spots, scale, sunburn, dirt or other foreign material, disease, insects or damage caused by mechanical or other means, provided that not more than 15% of the fruit in any lot fails to meet these specifications and, included in this amount, not more than 5% shall be allowed for defects causing serious damage, and, included in this latter amount, not more than 0.5% may be affected by decay.</p>		
12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....		
	(Signature)	(Seal)	

▼B

## D. Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0027

## Modello per il certificato di autenticità

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000	
3 Consignee (Name, full address, country)	<b>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY FRESH MINNEOLA</b>		
	4 Country of origin	5 Country of destination	
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details		
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)	
	11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I hereby certify that the citrus described in this certificate are fresh citrus hybrid of the variety Minneola ( <i>Citrus paradisi</i> Macf. C.V. Duncan and <i>Citrus reticulata</i> blanco C.V. Dancy).		
12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....  (Signature) (Seal)		

▼B

## E. Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0033

## Modello per il certificato di autenticità

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000	
3 Consignee (Name, full address, country)	<b>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY CONCENTRATED ORANGE JUICE</b>		
	4 Country of origin	5 Country of destination	
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details		
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)	
	11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I hereby certify that the above frozen concentrated orange juice has a density of 1,229 g/cm <sup>3</sup> or less and does not contain blood orange juice.		
12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....  (Signature) (Seal)		

▼B

**F. Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0143**  
**Modello per il certificato di autenticità rilasciato dall'Argentina**

1. Esportatore (nome e indirizzo):	2. Certificato n.:	<b>ORIGINALE</b>	
4. Destinatario (nome e indirizzo):	3. Autorità emittente:		
6. Mezzo di trasporto:	5. <b>CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE "hampes"</b>		
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci:	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)	
10. Peso netto (in lettere):			
<p>11. <b>ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE</b>  Il sottoscritto attesta che i pezzi detti "hampes" descritti nel presente certificato soddisfano i requisiti indicati nell'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 entro i limiti stabiliti nell'allegato I del medesimo regolamento e che sono originari dell'Argentina.</p> <p>Luogo:</p> <p>Data: .....</p> <p align="center">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

Compilare a macchina oppure a mano in stampatello.

▼B

## G. Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2201, 09.2202 e 09.2203

## Modello per il certificato di autenticità

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.	<b>ORIGINALE</b>
4. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Autorità emittente	
6. Mezzo di trasporto	5. <b>CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BONVINE</b> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988	
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (in lettere)		
11. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE  Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato soddisfano i requisiti indicati a tergo.  Luogo: ..... Data: .....  Firma e timbro (o emblema stampato) .....		

Compilare a macchina oppure a mano in stampatello.

▼ **M8****H. Modello di certificato di ammissibilità per contingenti tariffari con numero d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897**

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.:	<b>ORIGINALE</b>								
	3. Autorità emittente:									
4. Destinatario (nome e indirizzo) (facoltativo)	CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988									
5. Paese di origine: Nuova Zelanda										
6. Descrizione del prodotto:	7. Peso lordo (kg)	8. Peso netto (kg)	9. Equivalente peso carcassa calcolato (kg)							
10. Numero d'ordine del o dei contingenti tariffari: 09.XXXX										
11. Periodo di validità:										
12. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE:  Il sottoscritto attesta che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.  Il sottoscritto attesta che tali prodotti rappresentano xxxx.xx kg di equivalente peso carcassa del quantitativo totale coperto dal numero d'ordine di cui sopra.										
Luogo  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="width: 40px; height: 20px;"></td> <td style="width: 40px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Anno</td> <td style="text-align: center;">Mese</td> <td style="text-align: center;">Giorno</td> </tr> </table>					Anno	Mese	Giorno	(Firma e timbro dell'organismo emittente)		
Anno	Mese	Giorno								

Organismo emittente dei certificati di ammissibilità:

New Zealand Meat Board

P.O. BOX 121

WELLINGTON, NUOVA ZELANDA

www.nzmeatboard.org

Tel. +64 4 473 9150

▼ **M8****I. Modello di certificato di ammissibilità per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.7903**

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.:	<b>ORIGINALE</b>					
	3. Autorità emittente:						
4. Destinatario (nome e indirizzo) (facoltativo)	CERTIFICATO DI AMMISSIBILITÀ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988						
5. Paese di origine: Nuova Zelanda							
6. Descrizione del prodotto:	7. Peso lordo (kg)	8. Peso netto (kg)					
9. Numero d'ordine del o dei contingenti tariffari: 09.7903							
10. Periodo di validità:							
11. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE:  Il sottoscritto attesta che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti.							
Luogo		(Firma e timbro dell'organismo emittente)					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Anno</td> <td style="text-align: center;">Mese</td> <td style="text-align: center;">Giorno</td> </tr> </table>							Anno
Anno	Mese	Giorno					

Organismo emittente dei certificati di ammissibilità:

*Ministry for Primary Industries*, Nuova Zelanda

Pastoral House

25 The Terrace

P.O. Box 2526

Wellington 6140, Nuova Zelanda

Tel. + 64 4 830 1574

[www.mpi.govt.nz](http://www.mpi.govt.nz)



## ALLEGATO III

## Diciture di cui all'articolo 13

- *in bulgaro*: Събрана специална такса върху износа на ориз
  - *in spagnolo*: Derecho especial percibido a la exportación del arroz
  - *in ceco*: Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže
  - *in danese*: Særafgift, der opkræves ved eksport af ris
  - *in tedesco*: Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe
  - *in estone*: Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks
  - *in greco*: Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού
  - *in inglese*: Special charge collected on export of rice
  - *in francese*: Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz
  - *in croato*: Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže
  - *in italiano*: Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso
  - *in lettone*: Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu
  - *in lituano*: Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui
  - *in ungherese*: A rizs exportálásakor beszedett különleges díj
  - *in maltese*: Taxxa speċjali miġbura ma l-esportazzjoni tar-ross
  - *in neerlandese*: Bij uitvoer van de rijst geïnde bijzondere belasting
  - *in polacco*: Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu
  - *in portoghese*: Taxa especial cobrada à exportação de arroz
  - *in rumeno*: Taxă specială percepută la exportul de orez
  - *in slovacco*: Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže
  - *in sloveno*: Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža
  - *in finlandese*: Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu
  - *in svedese*: Särskild avgift som tas ut vid export av ris
- E importo in valuta nazionale



## ALLEGATO IV

## Autorità competenti di cui all'articolo 15

Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033

## Autorità competenti

Pais de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'Origine Paesi di Origine Land van oorsprong País de origem Alkuperämaa Ursprungsland	Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente Toimivaltainen viranomainen Behörig myndighet
---	--

1. Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοτώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingentii — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes — Kolmelle kiintiölle — För de 3 kvoterna

Estados Unidos USA USA HHA USA États-Unis d'Amérique Stati Uniti Verenigde Staten Estados Unidos da América Yhdysvallat Förenta staterna	United States Department of Agriculture
Cuba Cuba Kuba Κούβα Cuba Cuba Cuba Cuba Kuuba Cuba	Ministère de l'agriculture
Argentina Argentina Argentinien Αργεντινή Argentina Argentine Argentina Argentinië Argentina Argentiina Argentina	Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

## ▼B

Pais de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'Origine Paesi di Origine Land van oorsprong País de origem Alkuperämaa Ursprungsland	Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente Toimivaltainen viranomainen Behörig myndighet
Colombia Colombia Kolumbien Κολομβία Colombia Colombia	Corporación Colombia International
Colombie Colombia Colombia Kolumbia Colombia	
<p>2. Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de «Minneolas» — Ude lukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen «Minneolas» — Μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only for citrus fruit known as «Minneolas» — Uniquement pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de «Minneolas» — Solo per ibridi d'agrume conosciuti sotto il nome di «Minneolas» — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als «minneolàs» — Somente para os citrinos híbridos con hecidos pelo nome de «Minneolas» — Ainoastaan Minneolas-sitruhedelmille — Endast for citrusfrukter benämnda «Minneolas»</p>	
Israel Israel Israel Ισραήλ Israel Israel Israele Israël Israel Israel Israel	Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection
Chipre Cypern Zypern Κύπρος Cyprus Chypre Cipro Cyprus Chipre Kypros Cypern	Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service

▼ **M8***ALLEGATO V***Fattori di conversione per i contingenti di carni ovine e caprine aperti nel quadro dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda**

Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 e 09.7897, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione.

Codici NC/TARIC	Fattore di conversione
0204 10 00	100 %
0204 21 00	100 %
0204 22 10	100 %
0204 22 30	100 %
0204 22 50	100 %
0204 22 90	100 %
0204 23 00 11	167 %
0204 23 00 19	181 %
0204 23 00 91	167 %
0204 23 00 99	181 %
0204 50 11	100 %
0204 50 13	100 %
0204 50 15	100 %
0204 50 19	100 %
0204 50 31	100 %
0204 50 39	167 % (capretto) 181 % (escluso il capretto)
ex 0210 99 21 (fresche/refrigerate)	100 %
ex 0210 99 29 (fresche/refrigerate)	167 %
0204 30 00	100 %
0204 41 00	100 %
0204 42 10	100 %
0204 42 30	100 %
0204 42 50	100 %
0204 42 90	100 %
0204 43 10	167 %
0204 43 90	181 %
0204 50 51	100 %

▼ **M8**

Codici NC/TARIC	Fattore di conversione
0204 50 53	100 %
0204 50 55	100 %
0204 50 59	100 %
0204 50 71	100 %
0204 50 79	167 % (capretto) 181 % (escluso il capretto)
ex 0210 99 21 (congelate)	100 %
ex 0210 99 29 (congelate)	167 %

## ALLEGATO VI

Fattori di conversione nel settore delle uova applicabili dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 per i contingenti tariffari aperti nel quadro dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina

## FATTORI DI CONVERSIONE E PRODOTTI COMPENSATORI PER IL SETTORE DELLE UOVA

Merci d'importazione		Ordine di numerazione	Prodotti compensatori		Quantità di prodotti compensatori ogni 100 kg di merci d'importazione (kg) <sup>(1)</sup>
Codice NC	Descrizione		Codice <sup>(2)</sup>	Descrizione	
0407 21 00	Uova in guscio	1	ex 0408 99 80	a) Uova, sgusciate, liquide o congelate	86,00
0407 29 10			ex 0511 99 85	b) Gusci	12,00
0407 90 10		2	0408 19 81	a) Tuorli, liquidi o congelati	33,00
			ex 0408 19 89	b) Ovoalbumina, liquida o congelata	53,00
		3	ex 3502 19 90	c) Gusci	12,00
			ex 0511 99 85		
4	0408 91 80	a) Uova, sgusciate, essiccate	22,10		
	ex 0511 99 85	b) Gusci	12,00		
5	0408 11 80	a) Tuorli, essiccati	15,40		
	ex 3502 11 90	b) Ovoalbumina, essiccata (in cristalli)	7,40		
	ex 0511 99 85	c) Gusci	12,00		
ex 0408 99 80	Uova, sgusciate, liquide o congelate	6	0408 91 80	Uova, sgusciate, essiccate	25,70
0408 19 81 ed ex 0408 19 89	Tuorli, liquidi o congelati	7	0408 11 80	Tuorli, essiccati	46,60

<sup>(1)</sup> Le perdite sono calcolate sottraendo da 100 la somma dei quantitativi indicati in questa colonna.

<sup>(2)</sup> Le sottovoci che figurano in questa colonna sono quelle della nomenclatura combinata.